

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si sia reso responsabile delle violazioni edilizie di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, capoverso 1, lettera e), sostituire le parole:* il transito gratuito all'arenile, *con le seguenti:* il libero e gratuito stazionamento nella fascia di battigia antistante la concessione, purché questo non arrechi intralcio all'eventuale transito di mezzi e personale adibito al soccorso o all'autorità marittima;

b) *al comma 3, capoverso 4-bis, sostituire le parole:* a cinquanta anni, *con le seguenti:* a venticinque anni.

16. 52. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 27. 16. del Governo.

Dopo la lettera a) inserire la seguente a-bis) interamente sostitutiva del comma 1:

1. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente: 22) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2. Conseguentemente, fino al 70 per cento delle maggiori entrate che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo determina, costituiscono un Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle province in quota parte.

3. Le province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo, di cui al comma 2, fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di *standard* di efficienza energetica, comprovandone l'avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.

Conseguentemente, all'articolo 201 sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 65 milioni.

0. 27. 16. 1. Quartiani, Bandoli, Froner, Bressa, Misiani, Rusconi.

ART. 70.

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Disposizioni concernenti il reclutamento dei professori universitari).

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, si interpreta nel senso che tra i soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali cui le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono compresi anche i dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità.

70. 0. 15. Il Relatore.

ART. 130.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e 170 milioni di euro per l'anno 2009.

130. 17. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 132. 5. del Governo.

Al comma 1 dopo la parola: italiana aggiungere le seguenti: di Milano.

0. 132. 5. 1. Quartiani, Misiani.

Al comma 2 le parole: 3.800.000 per il 2008 sono sostituite dalle seguenti: 300.000 per il 2008.

Al comma 3 le parole: 1.250.000 per il 2008 sono sostituite dalle seguenti: 250.000 per il 2008 e le parole: 7.000.000 per il 2009 si intendono sostituite dalle seguenti: 2.000.000 per il 2009.

Conseguentemente, al comma 1 le parole: 1.000.000 per il 2008 sono sostituite dalle seguenti: 5.500.000 per il 2008.

Al medesimo comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: 5.000.000 per il 2009.

0. 132. 5. 2. Quartiani, Misiani.

ART. 204.

Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sport», al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2007: - 5.000.

204. 07. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), ovunque ricorra, sostituire la parola: 15.000 con la parola: 28.000.

Conseguentemente, all'onere stimato in 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante la seguente disposizione.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 18 per cento.

3. 75. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale).

All'articolo 5 sostituire il comma 34 con il testo dell'articolo 1 del DDL 3533, approvato dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2005.

5. 230. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

5-bis. L'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
- b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
- c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
- d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

5. 0. 22.D'Elpidio, Fabris.

ART. 6.

(Disposizioni per il recupero dalla base imponibile).

All'articolo 6, il comma 12 è soppresso.

6. 4.Leo.

I commi dal 12 al 20 sono abrogati.

Conseguentemente, l'articolo 19 è abrogato.

6. 63.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 6, il comma 12 è soppresso.

6. 70.Fincato.

ART. 7.

Il comma 2 è soppresso e così sostituito:

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2008.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

7. 13.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 13.

Al comma 1 lettera a) inserire:

3. Al comma 1 dell'articolo 65 sono aggiunte le seguenti lettere:

«i) al controllo con sopralluoghi tecnici degli atti di aggiornamento effettuati dai comuni, dalle comunità montane oppure dall'Agenzia del Territorio mediante apposite convenzioni di cui al punto 2 dell'articolo 14 della presente legge;

l) alla determinazione della revisione degli estimi e del classamento di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 138 e n. 139 del 1998 anche con la partecipazione dei Comuni;
m) alla revisione del classamento e all'accatastamento delle unità immobiliari di cui ai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

13. 1. Paolo Russo.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis. (Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite entro il 31 gennaio 2007, le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente:

all'articolo 18, comma 1, lettera a), alinea a), numero 2, le parole: 5.000 euro sono sostituite con le parole 4.490 euro;

all'articolo 18, comma 1, lettera a), alinea a), numero 3) le parole: 10.000 euro sono sostituite con le parole: 9.490 euro.

Relazione illustrativa

Con l'emendamento proposto, che prevede l'introduzione dell'articolo 18-bis aggiuntivo e la conseguente modifica dell'articolo 18, si vuole prorogare fino al 31 dicembre 2009 il *bonus* sull'occupazione che la legge finanziaria 2003 ha previsto fino al 31 dicembre 2006 che ha trovato ampi consensi tra le imprese.

La reintroduzione del *bonus* occupazione, che potrà supportare non solo il *trend* di incremento dell'occupazione ma anche il consolidamento della nuova forza lavoro con contratti a tempo indeterminato, contribuirà insieme alla riduzione del cuneo, non solo a diminuire il costo del lavoro per le imprese ma anche a stimolare una crescita occupazionale nelle realtà più dinamiche.

Il dispositivo prevede che le modalità di attuazione e le compensazioni con la riduzione del cuneo siano fissate attraverso il successivo decreto attuativo da emanarsi entro il 31 gennaio 2007. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, che derivano da una identica riduzione dello stanziamento necessario alla copertura dell'articolo 18.

L'emendamento viene completato dalla modifica dell'articolo 18 (Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate) che indica in euro 4.830 la deduzione per la determinazione della base imponibile IRAP spettante per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (euro 9.830 al sud). Rispetto alla deduzione di euro 5.000 (euro 10.000 al sud), inizialmente prevista dal disegno di legge finanziaria, si propone una riduzione di detta deduzione di un importo pari a euro 510 per l'anno 2007 e per i successivi, al fine di reperire una somma di euro 300 milioni, necessaria per assicurare la copertura finanziaria per gli incentivi alle assunzioni, di cui all'emendamento all'articolo aggiuntivo 18-bis, che proroga l'incentivo per l'incremento dell'occupazione costituito da un contributo nella forma del

credito d'imposta. Questo emendamento ha pertanto caratteristiche compensative non comportando alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio dello Stato.

18. 0. 3. Di Gioia.

ART. 19.

All'articolo 19, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

N.B. L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate in quanto è finalizzato a chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 19 del decreto di legge finanziaria relativamente all'utilizzazione del credito di imposta da parte delle imprese agricole.

19. 17. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in comuni o frazioni di comuni con meno di 1.000 abitanti individuati dalle regioni ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

- 5) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
- 6) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

19. 18. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

ART. 28.

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

Art. 28-bis.

(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).

1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio».

2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.

3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del Territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione dei modificati commi 370, 371 e 372.

Ai fini degli inquadramenti, il Ministero delle finanze emanerà tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori degli ex magazzini di vendita che hanno firmato il loro ultimo contratto con Etinera S.p.A. e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si prevede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministero delle finanze.

Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennità *una tantum*, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e già valutato dall'apposita commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento. Detto servizio sarà tenuto presente ai fini dell'attività nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.

28. 5.Tolotti.

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

Art. 28.

(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).

1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei

dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio».

2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.

3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del Territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente degli uffici dell'Agenzia del Territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione degli abrogati commi 370, 371 e 372.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50 milioni

2008: - 50 milioni;

2009: - 50 milioni.

28. 6.D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, capoverso 372 aggiungere in fine la seguente frase: Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 modificata con il decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: al numero d'ordine 7.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente, il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.».

28. 7.Mantini.

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 1;
 - b) al comma 2, capoverso 370 sopprimere il secondo periodo;
 - c) al comma 2, capoverso 370, ultimo periodo, sostituire le parole: esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati con le seguenti: e da erogarsi tramite apposita convenzione.
- 28. 8.Mantini.**

ART. 29.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Art. 29.
(*Ristrutturazioni edilizie*).

1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

- a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
- b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2007: - 8.700;
- 2008: - 8.700;
- 2009: - 8.700.

29. 3. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Angela Napoli, Paroli, Tortoli, Simeoni.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Art. 29.
(*Ristrutturazioni edilizie*).

1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

- a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
- b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo

vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.700;

2008: - 8.700;

2009: - 8.700.

RELAZIONE

L'articolo 35, commi 19 e 20, e 35-*ter*, 35-*quater*, legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, ha previsto la reintroduzione, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, dell'Iva ridotta al 10 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni. Contestualmente, per il medesimo periodo, l'articolo 35, comma 35-*quater* ha stabilito che la percentuale di detrazione Irpef relativa alle spese di recupero dei fabbricati abitativi venga ridotta dal 41 per cento (in vigore dal 1° gennaio fino al 30 settembre 2006) al 36 per cento, nei limiti di 48.000 euro per abitazione (e non più nei limiti di 48.000 euro per ciascun comproprietario o familiare convivente o detentore). In sostanza, dal 1° ottobre 2006, il limite di 48.000 euro è suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre il decreto-legge n. 223 del 2006 ha previsto che, per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, deve essere indicato separatamente in fattura il costo della manodopera relativa all'intervento, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni.

Il Disegno di Legge Finanziaria 2007 (1746-*bis* A/C) interviene in materia, prevedendo la proroga per il 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare a destinazione abitativa:

della detrazione IRPEF del 36 per cento, in relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente, compresi gli interventi di bonifica dall'amianto;
dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili abitativi.

La disposizione, tuttavia, non prevede la proroga del 36 per cento per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese; misura che, introdotta dal 2002, rappresenta un importante strumento per garantire la sicurezza del nostro patrimonio edilizio e per dare nuovo impulso a processi di riqualificazione non limitati a singole unità immobiliari.

Negli ultimi sei anni, la combinazione dei due provvedimenti (detrazione IRPEF e IVA al 10 per cento) ha determinato indiscussi effetti positivi sia in termini di recupero dell'evasione, che in termini di incremento dell'occupazione e degli investimenti in tali settori, con conseguenti vantaggi anche per l'Erario dovuti all'incremento del gettito fiscale.

Le forti limitazioni intervenute con il decreto Visco-Bersani e l'esclusione dalla proroga prevista dal disegno di legge Finanziaria 2007 delle agevolazioni per l'acquisto di immobili abitativi ristrutturati dalle imprese appaiono in controtendenza con le esigenze di rafforzare i benefici.

In tal ambito, l'emendamento proposto intende:

a) estendere la proroga del 36 per cento anche per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese;

b) aumentare l'importo cui commisurare la detrazione fino a 80.000 euro (anziché gli attuali 48.000).

Solo in tal modo, si ritiene possano essere massimizzati gli effetti positivi che tali misure hanno ampiamente dimostrato sin dalla loro istituzione.

RELAZIONE TECNICA

Secondo valutazioni effettuate dall'Ance l'estensione delle agevolazioni fiscali ai fabbricati ristrutturati da imprese produce effetti positivi sul gettito (*allegato 1*).

In via prudenziale, per far fronte ad eventuali effetti negativi sul gettito si può quantificare le minori entrate sulla base delle valutazioni riportate nella relazione tecnica alla legge Finanziaria 2002.

Se si considera che l'ammontare degli interventi di recupero effettuati su interi fabbricati sono quantificati in 350 milioni di euro e che l'agevolazione potrebbe interessare il 25 per cento degli interventi di recupero, la detrazione di imposta che deriverà sarà pari a 87,5 milioni di euro (350 milioni x 25 per cento) da ripartire in dieci anni per una detrazione annua di circa 8,7 milioni di euro.

A copertura di tali risorse si fa fronte utilizzando l'accantonamento iscritto nella tabella A del disegno di legge Finanziaria 2007, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze.

29. 5. Armani, Alberto Giorgetti.

All'articolo 29, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 10 milioni di euro;

Ministero degli affari esteri:

2007: - 10 milioni di euro.

29. 13. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi, Cancrini, Pellegrino, Bafile, Bianchi, Bucchino, Grassi, Laganà Fortugno, Lucà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna, Squeglia, Trupia.

Al comma 1 sostituire le parole: 48.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 154.500;

2008: - 129.000;

2009: - 140.000.

29. 14. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

(Provvedimento per l'applicazione fino al 2010 dell'IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie).

1. È prorogata sino al 31 dicembre 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate del 1° ottobre 2006.

29. 15. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

ART. 42.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di cui al decreto del presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applica la disposizione di cui all'articolo 57, comma 4 della presente legge.

MOTIVAZIONE

La richiesta di deroga all'articolo 57, comma 4, del disegno di legge finanziaria è necessaria perché l'applicazione della regola del *turn over* alla categoria dei segretari risulterebbe distorsiva sotto vari aspetti. In primo luogo quanto alle esigenze di immissione nell'albo: tenuto conto che il numero degli iscritti (rapportato alle sedi di segreteria) risulta già carente di circa 400 unità, ne deriva che l'applicazione di detta disposizione comporterebbe una ulteriore contrazione del numero dei segretari a disposizione di comuni e province in quanto non risulterebbe possibile nemmeno coprire le fuoriuscite dovute ai pensionamenti. Un secondo elemento di criticità risalta sotto l'aspetto finanziario. Tenuto conto, infatti, che le modalità di reclutamento dei segretari non sono paragonabili a quelle del restante personale pubblico ma risultano basate sul previo esperimento di un corso-concorso della durata di due anni, la disposizione in commento determinerebbe un notevole aggravio di costi dovuto alla necessità di indire più corsi concorsi per un numero di posti limitato anziché di concentrate le assunzioni in una sola procedura che permetterebbe di realizzare importanti economie di spesa.

Più in generale occorre segnalare la forte carenza di segretari comunali, che, particolarmente per gli enti di più piccole dimensioni e in talune parti del territorio nazionali (regioni del nord), si avvia a divenire preoccupante per la piena funzionalità delle amministrazioni locali. Ulteriore elemento di criticità della disposizione in esame, che ne segna la distonia rispetto al quadro legislativo vigente e conferma l'assoluta atipicità della figura del Segretario Comunale nel quadro del pubblico impiego, è rappresentato dalla espressa previsione normativa (articolo 97 del decreto legislativo 267/2000) della sua obbligatorietà presso comuni e province, di talché la previsione di un rigido *turn over* negli accessi all'albo contribuisce a minare detto fondamentale principio che contraddistingue l'organizzazione dell'ente locale.

42. 61. Sgobio, Napoletano.

Al comma 5, dopo la parola: INAIL, aggiungere le seguenti: agli Enti che svolgono attività culturale a livello nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 10 milioni;

2009: - 15 milioni.

42. 80. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 57.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

57. 61. Minardo.

ART. 64.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incaricati di funzioni dirigenziali di seconda fascia, già dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, che abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni in materia continuativa con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato presso cui sono titolari dell'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti delle disponibilità di posti dirigente in dotazione organica di ciascun Ministero. Gli interessati continueranno a percepire gli emolumenti finora erogati senza alcun aumento di spesa.

64. 5. Martusciello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: 30.000.000;

2008: 60.000.000;

2009: 120.000.000.

64. 40. II Commissione.

ART. 71.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

(Disposizioni per il personale Ata e insegnanti tecnico-pratici).

1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.

2. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti Tecnico Pratici (I.T.P.), viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal medesimo articolo 8, comma 2, ultimo periodo della predetta legge.

Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 1 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

71. 06. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non opera per le sedi ubicate nei comuni ove siano già attivi facoltà e corsi di studio di università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, primo comma, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

71. 12. Costa.

Sopprimere i commi 2 e 3.

71. 13. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimere l'articolo 71.

71. 14. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, non si applicano alle università statali che abbiano istituito facoltà e corsi di studio funzionanti da almeno 5 anni in sedi didattiche diverse da quelle ove gli atenei hanno sede legale e amministrativa, a condizione che in tali sedi distaccate siano state attivate da almeno 3 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno 4 facoltà o corsi di studio, il rilascio di titoli accademici aventi valore legale, siano dotati di un Campus universitario e che, infine, abbiano usufruito di contributi regionali.

71. 15. Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

ART. 77.

Sopprimerlo.

77. 6.Raiti.

ART. 80.

Sopprimerlo.

La richiesta di abrogazione dell'articolo 80 si fonda su di una serie di motivi, tra i quali si segnalano i seguenti: il trattamento economico degli amministratori di società a cui si applicano le disposizioni organizzative del codice civile rientra nella autonomia statutaria e negoziale delle società stesse, e dei relativi organi, e non può essere definito per via legislativa; il contenimento della spesa degli enti territoriali si collega ad un eventuale processo di razionalizzazione degli stessi, non certo alla mancanza della possibilità di poter intervenire sul mercato del *management* per assicurare alle proprie società partecipate un adeguato *know how* gestionale.

80. 7. Saglia, Raisi, Lazzari.

Sopprimerlo.
80. 27.Saglia.